

Per chi guida senza patente resta penale solo la recidiva

Le sanzioni arrivano a 30mila euro ma ci si può fermare a 5mila euro

Maurizio Caprino

■ Per la guida senza patente l'altalea continua: torna ad essere un illecito amministrativo (per chi non è recidivo), dopo che nello scorso decennio era stata prima depenalizzata e poi resa di nuovo reato. Come in tutte le depenalizzazioni, ora la deterrenza è affidata a un aumento della sanzione pecuniaria. Ma potrebbe non funzionare: le norme lasciano la possibilità di pagare il minimo. Senza contare che spesso i trasgressori sono nullatenenti o irreperibili. Anche se l'impunità c'era pure con le sanzioni penali: essendo un reato lieve e poco considerato dai giudici, spesso si prescriveva.

Per guida senza patente s'intende una di queste situazioni:

- quando si conduce un veicolo (compresi ciclomotori e microcar da città) senza mai aver conseguito una licenza di guida (articolo 116, comma 15, del Codice della strada) e questo vale anche per chi si mette al volante di un mezzo in avaria quando qualcun altro lo sta trainando o spingendo;
- quando si guida dopo che la patente è stata revocata (cosa prevista dal Codice della strada per infrazioni molto gravi o perdita di requisiti psicofisici);
- quando ci si esercita alla guida senza essere titolari di foglio rosa o accompagnati da persona senza requisiti (articolo 122);
- quando uno straniero guida in Italia nonostante un provvedimento d'innibizione o mantiene patente extracomunitaria scaduta mentre risiede in Italia da oltre un anno.

In queste circostanze, la sanzione amministrativa pecuniaria (che per le infrazioni stradali è comunemente detta «multa», parola del linguaggio penale) può andare da 5.000 a 30.000 euro (il sestuplo del minimo). Una graduazione diversa da quella tipica del Codice della strada, che quasi sempre stabilisce massimi quadrupli rispetto ai minimi. In ogni caso, per quello che appare un difettoso coor-

dinamento con l'articolo 202 del Codice, chi paga entro 60 giorni da quando ha ricevuto il verbale ha diritto a versare il minimo; entro i cinque giorni di può anche fruire dello sconto del 30% (tranne nelle ipotesi in cui c'è sospensione patente o confisca veicolo). Tutto ciò fa avvicinare l'esborso effettivo a quello previsto col regime penale, cioè ammenda da 2.257 a 9.032 euro (a discrezione del giudice), più spese di giudizio.

Si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Se non è possibile disporre il fermo, scatta la sospensione patente.

La depenalizzazione non vale per i recidivi entro due anni da un'infrazione analoga. Così alle sanzioni pecuniarie si aggiungono arresto fino a un anno e confisca del mezzo. Non è da considerare recidivo chi aveva commesso una violazione analoga prima della depenalizzazione o, alla data della seconda infrazione, non ha ancora definito la prima (col pagamento delle sanzioni o una sentenza).

Un caso particolare riguarda i conducenti senza patente sottoposti a misure di prevenzione personale di carattere penale, prevista dal Dlgs 159/2011. Non è chiaro se le sanzioni penali scattino già alla prima violazione anche in questo caso.

Chi una patente ce l'ha ma guida un veicolo che ne richiede una diversa (comma 15-bis), salvo poche eccezioni, resta con la precedente sanzione amministrativa. Stesso discorso per i patentati che guidano veicoli (comma 11) per i quali è richiesta anche un'abilitazione professionale (come taxi, ambulanze e mezzi pesanti).

Non rientrano nella guida senza patente nemmeno le situazioni in cui un neopatentato viene sorpreso con un veicolo che supera i limiti di potenza imposti per il primo anno (articolo 117) o chi guida in aree private non aperte al pubblico passaggio o col foglio rosa senza istruttore o chi non ha conseguito la patente (articolo 180) o un disabile che guida un mezzo o chi omette la visita medica di rinnovo o chi subisce il sequestro giudiziario della patente (per esempio per verificare che non sia falsa) o il ritiro o la sospensione del documento o guida un veicolo civile con patente militare. In questi casi, le sanzioni (invariate) sono sempre amministrative e più lievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il regime transitorio



01 | LA QUESTIONE

Come sempre accade con le depenalizzazioni, si pone il problema di chi è ancora sotto processo per un fatto che all'epoca in cui è stato commesso era reato e ora non lo è più. In questi casi (compresa quindi la guida senza patente per i non recidivi) va applicata la normativa più favorevole (almeno in teoria) al reo e dunque si passa alle sanzioni amministrative perché il fatto non è previsto dalla legge come reato

02 | GIUDIZI E PRESCRIZIONE

Il passaggio al regime amministrativo vale anche per le condanne passate in giudicato. Quindi anch'esse andranno revocate e questo è compito del

giudice dell'esecuzione: dichiarata la revoca, dovrà trasmettere gli atti all'autorità amministrativa. Però in molti casi questo non accade, perché il reato è già estinto (col pagamento dell'ammenda, del quale l'interessato non può chiedere il rimborso) o prescritto. Lo stesso devono fare il giudice di merito o il pm quando il giudizio penale o le indagini preliminari sono in corso

03 | CONFISCHE

Il Codice della strada prevede la confisca per tutti i ciclomotori e i motoveicoli coi quali si commette un reato. In caso di depenalizzazione, sono restituiti i mezzi sotto sequestro, non quelli confiscati definitivamente